CORTE DEI CONTI - SSRR_CON - SSRRCO - 0001269 - Uscita - 25/06/2025 - 12:48

Segreteria del Presidente
TRANSITO 26/06/2025

Il Presidente della Corte dei conti

Doc XLVIII, n. 9

Illustre Presidente,

con riferimento alle previsioni dell'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si trasmette la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2025", approvata dalle Sezioni riunite di questa Corte con delibera n. 8/SSRRCO/RQ/2025.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

Guido Carlino

Camera dei Deputati
ARRIVO 26 Giugno 2025
Prot: 2025/0001077/TN

On. Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2025
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2025
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

INDICE

Pag.

DELIBERAZIONE 1

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3

1.1. La legislazione del quadrimestre 3

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi 3

1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio 3

a) La particolarità del decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025 5

1.2.2. Problematiche attinenti ai decreti legislativi in materia tributaria in particolare 7

2. LE SINGOLE LEGGI 9

Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi 9

Legge 24 aprile 2025, n. 60. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza 10

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA 13

4. I DECRETI LEGISLATIVI 19

APPENDICE: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (GENNAIO-APRILE 2024) 27

TAVOLE 31

SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA 41

Si ringrazia per l'apporto il Pres. di Sez. onorario Clemente Forte.
L'Appendice relativa alla Giurisprudenza costituzionale è stata curata dal Pres. di sez. Marco Pieroni.
L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Maria Rosaria Minichiello e Samuele Del Bufalo.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone.

N. 8 /SSRRCO/RQ/2025

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Massimiliano Minerva, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:

Elena Tomassini, Giancarlo Astegiano, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Maria Rita Micci, Sergio Gasparrini, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti;

Primi referendari:

Diego Maria Poggi, Patrizia Esposito;

Referendari:

Lucia Marra.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 27 maggio 2025, il relatore Pres. Carlo Chiappinelli;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2025" corredata dall'Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel periodo gennaio - aprile 2025, dalle tavole, dalle schede analitiche e dall'Appendice "Giurisprudenza costituzionale (gennaio – aprile 2025)".

IL RELATORE
Carlo Chiappinelli
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 25 giugno 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo gennaio-aprile 2025 sono state pubblicate 32 leggi, di cui 7 recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche 9 decreti legislativi (ad esclusione della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali), per un totale quindi di nuova legislazione pari a 41 provvedimenti. Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

1.2.1. Clausole di neutralità ed attendibilità delle previsioni di bilancio

Occorre ricordare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Nonostante tali stringenti vincoli, va ribadito che continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo qui considerato, di una legislazione costellata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative relazioni tecniche (ciò in riferimento anche a spese obbligatorie, ancorché per importi mediamente in apparenza non di eccessivo rilievo), come dimostrano i vari casi riferiti alle leggi di seguito esaminate. Il fatto poi che dette clausole siano previste pur a fronte di compiti a carico delle pubbliche amministrazioni tali da poter presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da dimostrare peraltro da parte di relazioni tecniche accurate sul punto (il che non accade), non esclude infatti che dalle norme possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei "tendenziali", con aggravio dunque dei saldi, di fatto, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano già state quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative varate: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente. Merita di essere ricordato poi che, sull'argomento delle clausole di neutralità, sia pur con riferimento alle leggi regionali, è intervenuta la sentenza n. 82 del 21 febbraio 2023 della Corte costituzionale, pronuncia in base alla quale dette clausole vanno dimostrate nella loro sostenibilità, non essendo sufficiente la loro mera apposizione nel testo.

Va rilevato poi che un tale quadro contribuisce ad un giudizio non del tutto positivo circa l'implementazione delle stesse classificazioni ufficiali in merito alla composizione della spesa di cui all'art. 21, comma 5, della legge di contabilità, nella tripartizione tra oneri inderogabili, fattori legislativi ed adeguamento al fabbisogno. Infatti, l'attribuzione dell'85 per cento circa alla prima componente, nel contesto prima illustrato di una certa elasticità (oltre alla scarsa trasparenza) nella costruzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, può sembrare dettata più da altre esigenze (ad esempio, possibilità di far ricorso al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine a fronte di necessità effettive più consistenti rispetto agli stanziamenti) che non da una valutazione ad alta affidabilità delle reali necessità da ricondurre - in base alla classificazione proposta - per la singola spesa alla componente obbligatoria (cd. oneri inderogabili). La frequenza delle clausole di neutralità nella legislazione ordinaria sembrerebbe, in sostanza, prospettare margini per la copertura di oneri aggiuntivi, il che non dovrebbe essere coerente con la riportata, preponderante presenza di oneri di natura obbligatoria.

Ne emerge, dunque, in linea generale, la conferma di un quadro non del tutto rassicurante circa i criteri di composizione della legislazione vigente in riferimento al bilancio dello Stato, come più volte segnalato in merito all'elevata difficoltà nella stessa ricostruibilità dei relativi stanziamenti anche in riferimento all'unità di voto di cui al programma. Ciò assume una connotazione particolare in un contesto in cui - tra l'altro - più stringenti diventano i vincoli di finanza pubblica, rispetto ai quali coerente dovrebbe risultare la stessa *spending review* prevista dalla legge di contabilità: una *spending review* che sembrerebbe presentare consistenti spazi di attuabilità a fronte di una tecnica di costruzione dei "tendenziali" la cui coerenza con i bisogni reali della pubblica amministrazione continua ad offrire margini di incertezza, se gli stanziamenti ordinari continuano a fungere da fonte di copertura per oneri nuovi o maggiori, ancorché non quantificati e semplicemente rimessi al bilancio a legislazione vigente al momento in vigore.

Il richiamo alla pur indispensabile *spending review*, che costituisce una doverosa operazione in quanto oltretutto prevista dalla legge di contabilità, contribuisce ad inquadrare il tema di una più precisa costruzione del bilancio a legislazione vigente (in disparte i relativi profili di trasparenza ai fini della relativa ricostruibilità *ab extrinseco*) anche all'interno delle esigenze che si pongono con il nuovo quadro di *governance* europea in materia di finanza pubblica, nel senso della necessità di una limitazione delle possibilità di incremento della

spesa entro i vincoli in tal senso disposti e delle eccezioni previste dal nuovo assetto normativo, ai sensi del nuovo Patto di stabilità e crescita, come implementato ad opera del Piano strutturale di bilancio approvato nell'autunno scorso.

Tutto ciò non può non implicare - a parte una riconfermata attenzione nella costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente, tale da essere coerente non solo con la sua *ratio*, ma anche con i suddetti, nuovi vincoli - un'attenta valutazione circa la sostenibilità delle clausole d'invarianza, nel momento in cui la pubblica amministrazione venga chiamata, dalla nuova legislazione ordinaria, a sostenere compiti e funzioni aggiuntive, che non possono essere, verosimilmente, assorbiti dalle risorse in essere. Tutto ciò in disparte l'insufficienza della delucidazione nelle relazioni tecniche delle determinanti delle clausole di neutralità (nel senso della non onerosità delle norme) e di invarianza (nel senso dell'obbligo di non onerosità delle norme).

a) La particolarità del decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025

Il decreto in titolo merita di essere rilevato per gli aspetti metodologici in quanto, nel destinare i proventi fiscali connessi all'incremento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale dei prodotti al sollievo delle famiglie ed imprese vulnerabili al fine di contenere i maggiori oneri, con ciò viene a concretizzare la fattispecie dell'utilizzo a copertura di maggiori entrate non discrezionali. Nel rinviare all'esame di dettaglio di cui al par. 2, si segnalano qui due affermazioni del Governo, rese durante la conversione in legge in Parlamento del decreto- legge.

È stato fatto anzitutto presente che la disciplina recata dalla legge n. 196 del 2009, pur essendo stata costantemente configurata quale parametro interposto tra le norme costituzionali in materia di bilancio e la legislazione ordinaria, ai fini della valutazione della conformità all'articolo 81 della Costituzione delle leggi di spesa, ha pur sempre valore di fonte di rango primario e, pertanto, è astrattamente ipotizzabile una sua deroga da parte di una norma contenuta in una fonte equiordinata successiva nel tempo, ossia il provvedimento in titolo, in quanto legge ordinaria. Ciò per il profilo del divieto di utilizzare entrate non connesse a norme, come previsto da tempo nella legge di contabilità in riferimento al saldo netto da finanziare.

Al riguardo, non si può che osservare qui che, ove si ritenga che anche per la legge di contabilità valga il principio della successione delle leggi nel tempo o della prevalenza delle disposizioni speciali, se ne desume che ogni legge può derogare alla legge di contabilità, il che è invece da escludere non solo per il carattere di fatto sovraordinato della medesima legge di contabilità, che altrimenti perderebbe la propria ragion d'essere, ma anche per quanto lo stesso Governo ha contestualmente richiamato, ossia il fatto che le norme della legge di contabilità sulla copertura finanziaria delle leggi costituiscono parametri interposti (se non di applicazione diretta del principio costituzionale) la cui violazione indica quella della corrispondente disposizione costituzionale.

È stato poi ricordato come il quadro normativo in materia di programmazione economica e di bilancio sconti l'attuale fase di transizione legata alla circostanza per cui, a

fronte delle modifiche intervenute nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, non sono stati ancora adottati tutti i necessari e conseguenti interventi di adeguamento sul fronte della normativa nazionale, il che spiegherebbe, pertanto, la necessità di fare rinvio al futuro quadro normativo interno in materia di contabilità e finanza pubblica quale sarà adottato, al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea: ciò sotto il profilo dell'utilizzabilità a copertura di entrate da componenti esogene come quelle qui in esame.

Tale secondo argomento induce ad osservare, per gli aspetti di competenza, che - in disparte la questione formale circa la diretta esecutività o meno della nuova normativa dell'Unione europea in tema di *governance* (in particolare il Regolamento (UE) 2024/1263 del PE e del Consiglio del 29 aprile 2024 relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio) – la genericità delle affermazioni riportate, che non distinguono tra contabilità finanziaria e contabilità nazionale, induce a ricordare che il tema del divieto di utilizzo di entrate non discrezionali è già formalmente regolato dall'art. 17 della legge di contabilità, comma 1-*bis*, per la contabilità finanziaria (come, peraltro rimarcato dalla recente sentenza n. 195/2024 della Corte costituzionale). Tale circostanza sarebbe sufficiente per far risaltare l'incoerenza della norma qui in esame rispetto all'ordinamento contabile domestico in vigore, peraltro non *sub judice* in seguito alla nuova *governance*. Ciò a meno di non ritenere, come prima riportato, la legge di contabilità come *ad libitum* derogabile da qualsiasi altra legge successiva ovvero speciale. Tutto questo per la contabilità finanziaria riferita al bilancio dello Stato.

Va peraltro aggiunto che, con il nuovo Patto di Stabilità e Crescita (PSC), la fattispecie in esame (utilizzo a copertura di entrate non discrezionali) – un tempo non vietata a livello di contabilità nazionale, di contro a quella finanziaria (di cui è testimonianza il fatto che per ogni legge che utilizzava lo scostamento occorreva formalmente incrementare i saldi di bilancio) - è ricaduta ora tra quelle espressamente vietate, dal momento che gli eventuali incrementi di spesa al di là di quanto stabilito dal Piano strutturale di bilancio possono essere controbilanciati, in disparte le partite escluse per loro natura (interessi, spese legate al ciclo etc.), da entrate discrezionali, ma non dal miglioramento dei "tendenziali". Che è il tema qui in esame, per l'aspetto riferito alla contabilità SEC 2010. Va ricordato peraltro, per questo secondo versante (contabilità nazionale), che l'impostazione dello stesso Documento di finanza pubblica (DFP) dello scorso aprile è apparsa conforme a quella del nuovo PSC anche per gli aspetti riferiti alla possibilità di nettizzare gli incrementi di spesa fuori linea tenendo conto delle sole entrate discrezionali (in disparte le altre partite tipizzate), che non appare essere il caso in questione, trattandosi nella fattispecie di mezzi derivanti da variabili esogene (prezzi internazionali del gas).

Oltretutto, il rispetto della regola della compensabilità con entrate discrezionali è uno degli elementi considerati dalla Commissione europea nel corso dell'*iter* relativo alla procedura dei disavanzi eccessivi, cui il nostro Paese è sottoposto. Va anche considerato poi che il rinvio alla revisione della legge di contabilità per tener conto del nuovo PSC ai fini della compensabilità degli oneri riguardo alla contabilità nazionale (per escludere l'utilizzo

di entrate non discrezionali) rischia di non essere pertinente, per il fatto che per i profili di copertura - la legge di contabilità disciplina la fattispecie delle leggi ordinarie, le cui norme in materia di compensazione sono regolate secondo la contabilità finanziaria, non in base al SEC2010, proprio in quanto il bilancio dello Stato è strutturato in base a detta contabilità ed il relativo saldo non può essere peggiorato dalla nuova o maggiore legislazione onerosa.

Ne consegue che la forma di copertura in parola (utilizzo proventi fiscali rivenienti da andamenti dei mercati per finalità di spesa), in estrema sintesi, non appare al momento coerente con l'ordinamento interno, per quanto concerne la contabilità finanziaria, né con quello dell'Unione europea per la contabilità nazionale (SEC2010), ancorché non sia ancora intervenuto formalmente l'adeguamento della normativa contabile interna.

1.2.2. Problematiche attinenti ai decreti legislativi in materia tributaria in particolare

Il largo uso dello strumento del decreto legislativo costituisce una circostanza che va esaminata, dal punto di vista dei relativi risvolti finanziari, con particolare attenzione, dal momento che tale forma di intervento legislativo assume spesso le modalità di un ridisegno impegnativo di interi assetti normativi in vigore. In tali casi, quindi, particolare dovrebbe risultare l'attenzione nella soluzione dei vari problemi di carattere contabile-finanziario, dal momento che, specialmente nell'evocato contesto della nuova governance e comunque in ordine ad una puntuale attuazione dell'art. 81 Cost., permane pur sempre l'esigenza che non si avviino percorsi normativi non valutati *ex ante* con la dovuta precisione e forieri, quindi, potenzialmente, di aggravi non irrilevanti di spesa a carico della futura legislazione vigente (il che interessa anche le consuete leggi ordinarie).

In sintesi, si ricorda – per le linee generali - che il tema è stato ripreso nell'audizione parlamentare della Corte del 7 maggio u.s. e potrebbe essere oggetto di una prima considerazione preliminare circa la necessità di attenersi all'eccezionalità del rinvio ai decreti delegati in merito alla soluzione dei problemi finanziari, a fronte di una prassi che registra – invece – la rimessione automatica, ormai, della soluzione di detti problemi alla successiva fase di cui alla decretazione delegata. Potrebbe essere dunque utile, in questo contesto ed in linea peraltro con il dettato della legge di contabilità nonché con la risalente giurisprudenza costituzionale in materia, attenersi all'eccezionalità di tale modo di procedere e, per converso, all'opportunità di riportare il più possibile le coperture all'interno della stessa legge delega, utilizzando eventualmente la possibilità di indicare un tetto come limite massimo ai fini degli effetti finanziari della stessa legge nonché della successiva decretazione attuativa, in questo caso di carattere più direttamente operativo.

Le particolarità dei decreti legislativi attuativi della legge n. 111 del 2023, di riforma del sistema tributario L'entrata in vigore, nel periodo qui considerato, di altri decreti legislativi in materia fiscale, attuativi della legge in titolo richiamata ovvero modificativi di precedenti decreti legislativi in materia, oltre a comportare per certi versi le problematiche illustrate nel precedente par. a), ne determina altre, su cui merita qui di soffermarsi, sia pur a conferma di quanto già osservato nelle precedenti Relazioni in occasione di analoghe circostanze. In linea generale, anche in assenza di precipue quantificazioni, si ricorda che,

per la tipologia di decreti legislativi qui in questione, le compensazioni sono costituite da stime con un livello di certezza apparentemente inferiore – almeno *ex ante* – rispetto a quello degli oneri, il che finisce con il risolvere l'obbligo di copertura in una verifica dell'equilibrio tra oneri e compensazioni rinviata, sostanzialmente, all'andamento nel corso del tempo dell'operare (sul piano finanziario) delle varie normative di cui si compone la richiamata delega di cui alla legge n. 111 del 2023. La quale - merita di essere richiamato - fissa un doppio vincolo nel senso della non onerosità netta e del non incremento della pressione tributaria quale effetto contabile del suo esercizio.

Ne deriva che è alla stregua di tali parametri che vanno valutati formalmente i relativi, numerosi decreti legislativi attuativi. Sarebbe stata pertanto utile, in linea generale, la previsione di un'informativa dettagliata circa l'evoluzione delle previsioni dei capitoli di bilancio interessati, con la relativa illustrazione dei dettagli e delle determinanti in gioco, al fine anche di rafforzare l'azione di monitoraggio ed informarne periodicamente il Parlamento circa il relativo andamento. Ciò anche in quanto – come è il caso di specie – non è da escludere che per molti e rilevanti comparti la normativa si innesta sul previgente assetto normativo, ora novellato, il che richiama ad una chiara esplicitazione circa gli effetti sui "tendenziali" in vigore.

Per quanto riguarda in particolare il decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43, di seguito esaminato, ciò che si può rilevare in linea generale è – a parte le consuete lacune in ordine ad alcuni dati quantitativi sotto il profilo della quantificazione degli oneri - anzitutto che le assicurazioni circa l'invarianza di oneri continuano a non confermare in dettaglio la relativa sostenibilità. In secondo luogo, quanto all'art. 10, relativo alle coperture finanziarie, gli oneri relativi ad alcune norme sono previsti in via permanente e risultano espressi in termini di mera valutazione: ciò, se da un lato risulta coerente con la natura delle disposizioni, il cui esito finanziario appare realisticamente dipendere da una serie di variabili per un verso numerose e per altro verso mutevoli nel tempo, dall'altro lato prospetta un quadro di incertezza circa l'entità, esercizio per esercizio, di detti effetti e sulla relativa coerenza sia quantitativa sia temporale con le previsioni, su cui sono oltretutto parametrate le coperture, riferite, queste ultime, tanto agli appositi fondi per l'esercizio della delega che alle risorse interne generate dal provvedimento medesimo.

D'altro canto, l'incertezza qui in discorso risulta confermata dal comma 3 del citato art. 10, di copertura finanziaria, a norma del quale, in sede di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (concernente la razionalizzazione dei tributi regionali) è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6, e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023. Si tratta di una disposizione, peraltro, che, se da un lato presenta profili di realismo attesa l'incertezza degli effetti finanziari di cui al provvedimento in esame, come prima messo in luce, d'altro lato non appare del tutto coerente con l'ordinamento.

2. LE SINGOLE LEGGI

Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Il provvedimento è da ricondurre, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. Per gli aspetti finanziari, essendo stato presentato l'all. 3 in forma aggiornata dopo gli emendamenti approvati nel corso della prima lettura parlamentare, se ne desume che i relativi effetti si pongono in termini di neutralità per il primo anno (2025) avuto riguardo ai tre saldi, mentre, per gli anni successivi, si ha - sempre per le tre contabilità - un lieve avanzo come effetto di minori spese superiori alle minori entrate.

Poiché il testo riporta una serie di norme settoriali, vengono qui esaminati i casi in cui possono essere rilevati problemi di coerenza o meno con l'ordinamento contabile. In merito all'articolo 1, commi 2 e 3 (termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche), la proroga della disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l'adempimento degli obblighi contributivi non comporta problemi in termini di PA, ma ciò nondimeno sarebbe stata da valutare nei suoi effetti sul saldo netto da finanziare, il che non risulta essere stato effettuato ad opera del predetto all. 3. Quanto poi all'articolo 3, comma 10 (proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cd. "Terzo Settore"), si osserva che sarebbe stato utile acquisire ulteriori elementi volti ad escludere eventuali effetti di gettito ed a confermare quindi l'assunzione di neutralità finanziaria adottata dalla relazione tecnica. Inoltre, considerato che (come rammenta la stessa relazione tecnica) il regime fiscale ora prorogato era stato introdotto al fine di superare una procedura di infrazione (n. 2008/2010), parimenti sarebbero stati opportuni elementi di informazione quanto al superamento della procedura di infrazione, tenuto conto della presente proroga, al fine di escludere eventuali oneri a carico dello Stato italiano in caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie.

In merito poi all'articolo 3-*bis* (riammissione alla "rottamazione-*quater*" ed e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali), gli effetti finanziari tra i vari commi appaiono reciprocamente intrecciati: i commi 1 e 2 forniscono la copertura ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 (fondo per l'attuazione della delega fiscale) e 7 (fondo attualizzazione contributi pluriennali), ma allo stesso tempo comportano oneri che trovano copertura nel fondo contestualmente alimentato di cui al predetto comma 6, nonché nelle risorse da essi stessi generate. I relativi effetti non vengono riportati nel predetto all. 3, della quale circostanza non è data spiegazione. Pur essendo stati forniti dati per le relative quantificazioni, si registra comunque che non risultano forniti i criteri utilizzati per la stima della flessione della riscossione ordinaria, da cui deriva la gran parte degli oneri, dal momento che, a tal riguardo, la relazione tecnica si limita a richiamare le previsioni di riscossione derivanti dalla cosiddetta "curva di riscossione".

Si ricorda, infine, che per alcuni profili della materia, ancorché in riferimento ad altro disegno di legge (A.S. 1375), la Corte si è espressa in audizione presso la Commissione finanze del Senato della Repubblica in data 26 marzo u.s.

Legge 24 aprile 2025, n. 60. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza

Il provvedimento è caratterizzato da una pluralità di obiettivi e, in base all'all. 3, presentato dal Governo in forma aggiornata, ha effetti concentrati quasi esclusivamente sul primo anno e solo, di fatto, avuto riguardo alla contabilità finanziaria: l'impatto netto è neutro, con una corrispondenza dunque tra maggiori entrate e maggiori spese.

Quanto ai singoli articoli, viene in evidenza anzitutto l'art. 1 (contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale), per il quale non è ben chiaro se i vari flussi finanziari sono perfettamente allineati per esercizi. Uno stesso problema di allineamento della cassa si pone per l'art. 3 (misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese), in quanto, come ha osservato in particolare il Servizio bilancio del Senato della Repubblica, competente per la seconda e conclusiva lettura, mentre l'azzeramento della componente ASOS (sostegno energie rinnovabili) ha chiaramente carattere corrente e determina uscite pressoché immediate a valere sulle prossime fatture per l'erogazione di energia elettrica in favore dei soggetti beneficiari, gli interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche, già previsti dalla normativa vigente come finalità delle risorse in questione (art. 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 13/2023), hanno natura capitale e corrispondono a flussi di cassa maggiormente diluiti nel tempo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Per entrambi i casi il Governo si è limitato a far presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, che le norme non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che gli impieghi complessivi delle predette risorse, inclusa la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente, risultano coerenti con quelli scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Il che ripropone il problema della completa assenza di informazioni sulle tecniche di costruzione dei "tendenziali" di finanza pubblica, anche nella loro scansione temporale, oltre che quantitativa.

Merita infine una segnalazione particolare l'art. 4 (disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili), al cui riguardo la relazione tecnica, in conformità alla norma peraltro, chiarisce che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas sia destinato un fondo di bilancio rivolto alle famiglie e alle microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, in modo tale che dalla tempistica dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Come già ampiamente richiamato nelle Considerazioni generali di cui al par. 1.2.1, lettera a), in argomento il Governo ha fatto anzitutto presente, sul piano metodologico, che la disciplina recata dalla legge n. 196 del 2009, pur essendo stata costantemente configurata quale parametro interposto tra le norme costituzionali in materia di bilancio e la legislazione ordinaria, ai fini della valutazione della conformità all'articolo 81 della Costituzione delle leggi di spesa, ha pur sempre valore di fonte di rango primario e, pertanto, è astrattamente ipotizzabile una sua deroga da parte di una norma contenuta in una fonte equiordinata successiva nel tempo, ossia il provvedimento in titolo, in quanto legge ordinaria. Ciò per quanto concerne il divieto di utilizzare entrate non derivanti da nuova normativa.

Al riguardo, non si può che osservare che, ove si ritenga che anche per la legge di contabilità valgano i princìpi della successione delle leggi nel tempo e della prevalenza della disposizione di carattere speciale, se ne desume che ogni legge può derogare alla legge di contabilità, il che è invece da escludere non solo per il carattere di fatto sovraordinato della medesima legge di contabilità, che altrimenti perderebbe la propria ragion d'essere (almeno per la parte relativa alla copertura finanziaria), ma anche per quanto lo stesso Governo ha contestualmente richiamato, ossia la circostanza per cui le norme di contabilità sulla copertura finanziaria delle leggi costituiscono parametri interposti (se non di applicazione diretta del principio costituzionale) la cui violazione è rappresentativa di quella della corrispondente disposizione costituzionale. Tutto questo per la contabilità finanziaria di bilancio.

Evidentemente in riferimento alla contabilità nazionale, è stato poi sostenuto come il quadro normativo in materia di programmazione economica e di bilancio sconti l'attuale fase di transizione legata alla circostanza per cui, a fronte delle modifiche intervenute nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, non sono stati ancora adottati tutti i necessari e conseguenti interventi di adeguamento sul fronte della normativa nazionale, il che spiegherebbe, pertanto, la necessità di fare rinvio al futuro quadro normativo interno in materia di contabilità e finanza pubblica quale sarà adottato al fine di tenere conto delle nuove regole della *governance* economica europea: ciò sotto il profilo dell'utilizzabilità a copertura di entrate da ciclo.

Tali argomenti inducono la Corte ad osservare, per gli aspetti di competenza, che - in disparte la questione formale circa la diretta esecutività o meno della nuova normativa dell'Unione europea in tema di *governance* - con il nuovo PSC la fattispecie in esame (utilizzo a copertura di entrate non discrezionali) - un tempo non vietata a livello di contabilità nazionale, di contro a quella finanziaria (di cui è testimonianza il fatto che per ogni legge che utilizzava lo scostamento occorreva formalmente incrementare i saldi di bilancio) - è ricaduta ora tra quelle espressamente vietate, dal momento che gli eventuali incrementi di spesa al di là di quanto stabilito dal Piano strutturale di bilancio possono essere controbilanciati (a parte le partite escluse per loro natura in quanto legate al ciclo) da entrate discrezionali, frutto cioè di manovra *ad hoc*, ma non derivanti dal miglioramento dei "tendenziali". Che è il tema qui in esame, per la contabilità nazionale. Va ricordato peraltro, per questo secondo versante, che l'impostazione dello stesso Documento di finanza pubblica dello scorso aprile è apparsa conforme a quella del nuovo PSC.

Ne consegue che la forma di copertura in parola, in estrema sintesi, non appare dunque al momento coerente né formalmente con l'ordinamento interno per quanto concerne la contabilità finanziaria né con quello dell'Unione europea per la contabilità nazionale (SEC2010).

Sempre nell'indicata circostanza è stato infine ricordato come vi siano precedenti di decreti ministeriali volti alla riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni carburanti, utilizzando, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dalle suddette disposizioni, le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto connesse alle variazioni del prezzo dei suddetti prodotti. Al riguardo, si osserva che anche in tal caso tutta le fattispecie così venutesi a creare potrebbero essere esaminate anche per i profili di coerenza con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA

Quanto alla legge 16 dicembre 2024, n. **210**, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, non sembrano prospettarsi problemi di carattere finanziaria, se non per il fatto che - avendo il Governo fatto presente, nel corso dell'*iter* legislativo, in tema di copertura finanziaria - si tratta di una terapia complementare volta a rendere più positiva l'ospedalizzazione, soprattutto per i minori e che, rispetto a tali terapie complementari, aventi carattere discrezionale, la clausola d'invarianza viene declinata nel senso di consentire alle Amministrazioni di attivarle attingendo alle risorse disponibili a legislazione vigente, sarebbe rimasto da individuare l'entità di tali risorse, pur nella discrezionalità dell'intervento (che sembra contrastare, però, sulle linee guida di cui all'art. 2).

In merito alla legge 16 gennaio 2025, n. **2**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendative fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014, non si pongono problemi di rilievo, avendo tra l'altro il Governo specificato che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione dei redditi assimilabili a compensi per prestazioni artistiche e professionali e della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito, assicurando, inoltre, che l'attività di scambio delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, disciplinata dall'articolo 26 della Convenzione, potrà essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto poi alla legge 23 gennaio 2025, n. **4**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, parimenti non sembrano emergere profili particolarmente problematici, avendo tra l'altro il Governo fornito una serie di chiarimenti durante l'*iter* parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei deputati. Nel far presente in primo luogo che le disposizioni dell'articolo 5, che riducono da ventiquattro a sei mesi la durata del periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio del processo successivamente al conferimento dell'incarico, non determinano effetti sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge S. 1322, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, che si riferiscono essenzialmente alla disciplina del compenso e del regime contributivo dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento che esercitano le proprie funzioni in via esclusiva e non esclusiva, il Governo ha osservato che le modifiche alla disciplina dei compensi spettanti al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024, come novellato dall'articolo 6 del provvedimento in esame, si applicano anche nell'anno 2024 e ai relativi oneri per il medesimo esercizio si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa già prevista a

legislazione vigente, a valere sulle disponibilità determinatesi in ragione dei tempi necessari ad assicurare l'operatività del medesimo Commissario e della relativa struttura.

Inoltre, l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alle spese di giustizia e per intercettazioni nell'anno 2024, disposto dall'articolo 6, comma 3, è finalizzato a tenere conto delle effettive esigenze degli uffici giudiziari e ad accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, queste ultime producono i medesimi effetti sui saldi di finanza pubblica, richiedendosi, ai fini della compensazione di quota parte degli oneri derivanti dalla medesima disposizione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, una riduzione di un maggiore importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, finalizzato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, come peraltro evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che puntualmente registra il valore degli effetti riflessi in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in misura pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2024, in quanto alla istituzione del predetto fondo furono associati, sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno, effetti riflessi in termini di maggiori entrate corrispondenti alla quota di entrate erariali e previdenziali connesse alle previste nuove assunzioni.

Sempre il Governo ha evidenziato, infine, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di estensione della copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena, si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2005, in quanto sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017 escludono espressamente l'applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni e, pertanto, la copertura assicurativa a carico del predetto fondo opera solo dal momento in cui l'INAIL dà comunicazione dell'avvenuta attivazione dell'assicurazione.

Non comporta rilevanti problemi finanziari la legge 13 gennaio 2025, n. **6**, recante l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, anche se la clausola di neutralità avrebbe dovuto essere accompagnata dalla dimostrazione della propria sostenibilità, mentre, quanto alla legge 31 gennaio 2025, n. **7**, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, si sottolinea che si ripropone il tema della mancata evidenziazione da parte della relazione tecnica della sostenibilità della clausola di invarianza, presentando, il documento, la sintetica affermazione secondo cui "eventuali oneri […] saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Non emergono profili rilevanti per la legge 24 gennaio 2025, n. **11**, recante l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, così come, quanto alla legge 21 febbraio 2025, n. **16** (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura), non si rilevano parimenti particolari problematiche, per i profili qui d'interesse, insistendo, le coperture dei vari tetti di spesa, sui fondi speciali e sull'utilizzo di fondi come quello per le spese indifferibili e quello per la politica economica, con annessa clausola d'invarianza.

Circa la legge 28 febbraio 2025, n. **20** (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), dato il largo uso della tecnica del limite di spesa ed insistendo le coperture in massima parte sui fondi speciali, sulla riduzione di autorizzazioni legislative in essere, sull'utilizzo di proventi di aste e sulla riassegnazione di residui perenti, non si rilevano particolari problemi: va solo osservato, per l'art. 2, che uno degli oneri è posto a carico del bilancio della Regione Sicilia (laddove l'art. 19 della legge di contabilità lo vieta) ed i commi da 1 a 4 non sembrano indicare la ripartizione dell'onere tra i vari esercizi finanziari.

In merito alla legge 17 febbraio 2025, n. **21**, modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, il testo non sembra presentare risvolti finanziari, mentre per la legge 19 febbraio 2025, n. **22**, di introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, sono previsti compiti operativi la cui coerenza con la clausola di neutralità non è supportata da idonea giustificazione.

Circa poi la legge 14 marzo 2025, n. **26**, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, non vi sono rilievi in quanto l'eventuale problema della definizione di oneri e coperture è rinviato alla fase delegata, così come quanto alla legge 11 marzo 2025, n. **28**, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.

Segue poi la legge 11 marzo 2025, n. **29**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, la quale parimenti non sembra presentare profili problematici, anche se va osservato che gli oneri sono solo valutati. Non si rilevano poi problemi di rilievo, per i profili di competenza, per la legge 20 marzo 2025, n. **31**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, avendo il Governo rappresentato che le risorse del fondo istituito dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, per interventi di ripristino e bonifica ambientale nelle aree dell'ex ILVA S.p.A. da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. e che non trovano copertura finanziaria nelle residue disponibilità nel patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sono destinate a spese di investimento e il loro utilizzo non

determina effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni tendenziali relative all'indebitamento netto e al fabbisogno, ed avendo esso sottolineato, infine, che la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1-*sexies*, comma 3, è imputata alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1), della legge n. 178 del 2020.

Lo stesso si rileva per la legge 11 marzo 2025, n. **32**, di ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, mentre, per la legge 11 marzo 2025, n. **34**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, la relazione tecnica esclude risvolti finanziari, avendo il Governo di fatto confermato la neutralità finanziaria della norma in questione, in quanto la medesima non presenta elementi innovativi e pertanto non incide sulle valutazioni d'impatto di gettito già effettuate sul nuovo regime fiscale del Terzo Settore, sostitutivo dei regimi agevolativi previgenti, che consideravano gli effetti delle variazioni normative sull'intera platea dei potenziali soggetti interessati, si osserva che, con tutta evidenza, gli effetti della normativa erano stati già inseriti nella legislazione vigente, pur in assenza del relativo supporto normativo. Quanto poi alla legge 14 marzo 2025, n. **35**, di modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, non vi sono riflessi finanziari di competenza, così come per la legge 11 marzo 2025, n. **38**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, a proposito della quale il Governo ha garantito che si tratta sostanzialmente della conferma della legislazione vigente.

Per la legge 18 marzo 2025, n. **40** (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità), si tratta di garantire l'effettiva sostenibilità delle clausole di invarianza, mentre, per la legge 25 marzo 2025, n. **41**, recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, non si ravvisano profili problematici.

In merito poi alla legge 4 aprile 2025, n. **42**, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare opportuno sintetizzare quanto riferito dal Governo nel corso del consueto *iter* parlamentare. È stato infatti fatto presente che dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, ai sensi delle quali al contingente di personale dell'Arma dei carabinieri incaricato dell'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia può essere preposto anche un generale di divisione, anziché solamente un generale di brigata, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione sarà attuata nel rispetto delle dotazioni organiche complessive dei generali di divisione. Inoltre, le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 4, del provvedimento in

esame all'articolo 1, comma 663, della legge n. 197 del 2022, sono volte a consentire che il riparto delle risorse destinate alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri possa avere luogo anche con cadenza diversa rispetto a quella annuale prevista dalla legislazione vigente. Altresì, la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione, da parte dell'Arma dei carabinieri, di personale operaio a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti dall'articolo 10 tanto in termini di contingente di personale, quanto in termini di spesa sostenuta a tali fini, è stata effettuata secondo criteri di prudenzialità, essendo previsto che le assunzioni abbiano luogo nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente o, per l'anno 2025, nel corso delle tre annualità precedenti. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, in materia di riconoscimento dell'incentivo alle funzioni tecniche in favore del personale del Comparto difesa e sicurezza, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto operano nell'ambito degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. All'attuazione poi della delega prevista dall'articolo 12 in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con le clausole di invarianza finanziaria di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12 e, pertanto, mentre la relazione tecnica allegata ai relativi schemi di decreto legislativo darà conto esclusivamente della loro neutralità finanziaria. Infine, gli incrementi delle aliquote del contributo obbligatorio a favore della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, previsti dall'articolo 17, determinano effetti in termini di minor gettito con riferimento all'IRPEF inferiori alle maggiori entrate contributive derivanti dalle medesime disposizioni.

A tale ultimo riguardo, si osserva che non si possono compensare in via diretta flussi di cui al bilancio dello Stato con quelli afferenti ad altri enti pubblici, mentre, per quanto concerne le questioni relative all'art. 5, comma 2, il limite dell'organico in essere non risulta chiarito se si riferisca a quello di fatto ovvero a quello di diritto, laddove, nella seconda ipotesi, si potrebbe determinare un aggravio di spesa.

Non si ravvisano poi problemi per legge 4 aprile 2025, n. **44**, recante modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, così come per la legge 25 marzo 2025, n. **46**, di modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi.

In merito alla legge 31 marzo 2025, n. **47**, recante modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione, si è in presenza di un provvedimento di natura ordinamentale. Quanto poi alla legge 1° aprile 2025, n. **49**, recante l'istituzione della Giornata

nazionale per la prevenzione veterinaria, non vi sono profili finanziari. Nessun problema si pone altresì per la legge 15 aprile 2025, n. **50**, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, a proposito della quale conviene ricordare che il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fornito una serie di chiarimenti, che si possono qui riassumere. Anzitutto, i distacchi e i permessi consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, equivalgono alle giornate medie di assenza previste dalla normativa *pro tempore* vigente per la rappresentanza militare, ai sensi della quale l'attività di rappresentanza era parificata all'attività di servizio e rientrava nella ordinaria attività svolta, senza la previsione di limiti quantitativi: dalla medesima disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto avvenuto per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, che ha disciplinato i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025. Infine, diversamente, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2024, ha provveduto alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disciplina dei distacchi e dei permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice dell'ordinamento militare, per il periodo intercorrente tra il 10 maggio 2024 e fino, comunque, a non oltre il 31 dicembre 2024, in quanto, alla data di emanazione del predetto decreto-legge, non erano stati puntualmente individuati gli oneri sostenuti con il sistema della rappresentanza militare e non si era pertanto, in tale occasione, potuto tener conto del meccanismo di compensazione basato sul calcolo delle giornate medie di assenza previste dalla normativa *pro tempore* vigente per la rappresentanza militare.

Non si ravvisano particolari problemi poi per la legge 15 aprile 2025, n. **51**, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, se non per il fatto che, all'art. 1, comma 1, lettera h), si prevedono incrementi retributivi su scala triennale in cifra fissa, il che sembrerebbe poco coerente con le esigenze di controllo della spesa di cui al Piano strutturale di bilancio approvato. Lo stesso per la legge 7 aprile 2025, n. **56**, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946.

Circa poi la legge 9 aprile 2025, n. **58**, recante modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada, non si ravvisano problemi di competenza, mentre per la legge 15 aprile 2025, n. **59**, recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, vi è da rilevare che difficilmente è possibile ritenere sostenibile la clausola di neutralità di cui all'art. 2, per esempio, in tema di attività promozionali, così come per il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di cui all'art. 3.

4. I DECRETI LEGISLATIVI

Quanto al decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. **211**, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672, non sembra presentare rilevanti problematicità, anche alla luce di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare. È stato infatti fatto presente in primo luogo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni di cui alla legge n. 7 del 2000, modificate da parte dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, potranno provvedere all'esecuzione delle attività previste dal comma 1, lettera *b)*, numero 3, capoverso 2-*sexies* del medesimo articolo 1, in materia di informazione delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, nonché delle persone che inviano o ricevono l'oro, dei relativi diritti e obblighi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività afferenti alle funzioni istituzionali già svolte dalle medesime amministrazioni. È stato assicurato, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza dispongono delle risorse strumentali idonee allo svolgimento delle attività, disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, di trattenimento temporaneo del denaro contante nell'ipotesi in cui gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose. Da ultimo, è stato evidenziato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli delle movimentazioni di denaro contante basati sull'analisi dei rischi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, non si rende necessario incrementare le dotazioni umane e strumentali, anche di carattere informatico, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza.

Rimane, comunque, al riguardo il problema già posto circa l'assenza di una delucidazione in dettaglio della sostenibilità delle clausole di neutralità.

In merito poi al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. **216**, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, non si rilevano problematiche di interesse, non emergono particolari profili problematici. Infatti, in base alla relazione tecnica, circa le disposizioni di cui all'articolo 1, il procedimento della mediazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico degli organismi di mediazione dove il mediatore presta la propria attività che non vengono comunque coinvolte strutture ministeriali. Con riguardo, inoltre, alla norma, finalizzata ad equiparare ai cittadini, in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro, sempre la relazione tecnica evidenzia come tale intervento normativo non solo non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase

stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria, come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Quanto, infine, alla tenuta e all'aggiornamento con modalità informatiche del registro degli organismi di mediazione, la relazione tecnica riferisce come tale attività, che rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, è già svolta dal medesimo dicastero ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, laddove le altre disposizioni stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.

Con riferimento all'articolo 2, il predetto documento fa presente che il procedimento della negoziazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico delle parti coinvolte nel procedimento extragiudiziale, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con riguardo, inoltre, al comma 1, lettera *e)*, rispetto alla disciplina vigente che già riconosce alle «parti non abbienti» l'accesso al patrocinio delle spese a carico dello Stato nel caso della negoziazione assistita riferita a determinate fattispecie contenziose, la norma conferma il patrocinio gratuito nei confronti dei «cittadini non abbienti» e lo riferisce anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, agli apolidi, agli enti e alle associazioni che non perseguono fini di lucro, ammettendolo, altresì, anche con riguardo alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto. Tanto premesso, si evidenzia come tale intervento normativo, come già rilevato con riguardo alla riforma della mediazione di cui all'articolo 1, non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Le altre disposizioni dell'articolo presentano carattere eminentemente ordinamentale.

Parimenti in ordine all'articolo 3, viene ribadita la neutralità finanziaria della norma, anche in considerazione del fatto che alla disposizione oggetto di soppressione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Anche il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. **219**, recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, per i profili di competenza occorre ricordare che il Governo ha fatto presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, che il Ministero del turismo potrà assegnare a ENIT S.p.A. lo svolgimento delle attività di promozione dell'offerta turistica e di valorizzazione e informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento, nell'ambito dei

rapporti convenzionali con la medesima società. Il Governo ha osservato, inoltre, che a seguito dell'approvazione della legge n. 118 del 2024, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, ai fini della realizzazione delle medesime attività, il Ministero del turismo utilizzerà le risorse di cui al capitolo 5111 del proprio stato di previsione, di nuova istituzione, nel quale sono iscritte le somme da trasferire a ENIT S.p.A. per l'attuazione del contratto di servizio, segnalando, in particolare, che ai fini dell'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore di negozi e botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, si prevede di utilizzare una somma pari a circa 2 milioni di euro, che potrà essere destinata allo scopo senza pregiudicare iniziative già avviate e programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, merita di essere osservato comunque che sarebbe stato utile disporre di un quadro finanziario aggiornato in base alla legge di bilancio 2025, anche perché siano in tal modo chiari i margini di intervento tenuto conto delle risorse in essere.

Quanto poi al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. **220**, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non emergono parimenti profili problematici. Il Governo ha tra l'altro, nella più volte richiamata circostanza, fatto presente che le amministrazioni competenti potranno provvedere alla gestione dell'aggiornamento delle informazioni relative alle schede anagrafiche presenti nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, previsto dalla novella recata dall'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto tale sistema già dispone, nella versione attualmente in uso, delle modalità operative idonee a garantire la registrazione delle variazioni delle informazioni contenute nelle schede anagrafiche e l'incremento del numero di variazioni inserite non comporta maggiori costi per la relativa gestione. Inoltre, l'estensione, operata dalla novella di cui all'articolo 2, comma 5, del campo di applicazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 135 del 2022 anche ai rifugi per animali confiscati o sequestrati di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *g)*, del medesimo decreto legislativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali rifugi sono già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riferimento agli eventuali interventi di adeguamento strutturale, funzionale e di biosicurezza. La novella di cui all'articolo 3, comma 6, che prevede l'estensione ad altre categorie di malattie animali dei casi in cui possono essere attivati programmi di sorveglianza a livello nazionale e regionale, reca disposizioni ricognitive dell'applicabilità a tutte le malattie delle previsioni di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 136 del 2022, in materia di programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali, conformemente agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/429 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e, pertanto, la sua attuazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, la previsione di cui all'articolo 3, comma 11, lettera *b)*, numero 2, in materia di corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 anche in caso di abbattimenti per focolai di encefalopatie

spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per quelli previsti ai sensi del Piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli, risponde a finalità di coordinamento della disciplina generale dell'indennità di abbattimento ed è volta ad esplicitare il riconoscimento di tale indennità per fattispecie già considerate dai vigenti regolamenti dell'Unione europea.

Quanto poi al decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. **10**, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, non si ravvisano particolari problemi, attesa anche la presenza di una clausola d'invarianza.

Merita comunque di essere ricordato che il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha osservato che, con riferimento all'articolo 6, comma 1, le risorse destinate, nell'ambito del capitolo 2147 dello stato di previsione del Ministero della salute, all'adeguamento della banca dati centrale di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 540 del 1992 sono sufficienti a consentirne l'integrazione con il sistema di archivi nazionale, trattandosi di adeguamenti tecnici che determinano un impatto minimo sull'impianto complessivo della medesima banca dati e possono, pertanto, essere realizzati nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione del sistema informatico. Inoltre, l'adeguamento, da parte delle farmacie di proprietà pubblica e delle strutture sanitarie riconducibili a enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, dei propri dispositivi di lettura ottica, previsto dall'articolo 6, comma 2, ai fini della registrazione dell'identificativo univoco di cui all'articolo 3, comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'identificativo univoco può essere letto con i dispositivi di scansione ottica di uso corrente, fermo restando che, in base alla normativa europea oggetto di recepimento e di attuazione, per le strutture sanitarie le attività di verifica delle caratteristiche di sicurezza e di disattivazione dell'identificativo univoco delle strutture sanitarie possono essere effettuate dai grossisti.

Sempre il Governo ha evidenziato, inoltre, che l'adeguamento del Sistema tessera sanitaria previsto dall'articolo 6, comma 4, al fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco o la registrazione del bollino farmaceutico, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Sistema già consente alle farmacie di comunità di erogare confezioni registrando gli elementi identificativi del bollino farmaceutico. La collaborazione tra l'Archivio nazionale, gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e il Sistema tessera sanitaria non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il suo svolgimento avverrà nell'ambito della convenzione che il medesimo Istituto stipulerà con il soggetto giuridico responsabile dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161. Le attività di informazione e di comunicazione attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già nella disponibilità della medesima Agenzia ai fini del suo ordinario funzionamento, trattandosi di attività di portata limitata. Il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco potranno provvedere allo svolgimento delle attività di controllo e supervisione del sistema di archivi di cui all'articolo

9, comma 2, lettera *i)*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già rientranti nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuiti al predetto Ministero sull'effettiva operatività degli archivi gestiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché delle attività di supervisione e controllo demandate all'Agenzia per il contrasto al crimine farmaceutico. Infine, l'applicazione dei nuovi dispositivi antimanomissione non appare suscettibile di determinare un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici al Servizio sanitario nazionale, in quanto la flessibilità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quanto alla produzione della carta valori consentirà alle aziende produttrici di disporre degli strumenti più opportuni rispetto alle loro esigenze in relazione alla dimensione e alla forma dei nuovi dispositivi, senza modificare le attuali linee produttive.

Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo 19 febbraio 2025, n. **14**, recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, non sussistendo profili finanziari. Infatti, il provvedimento reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, nel rispetto del principio e criterio direttivo volto a consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Per quanto attiene poi all'articolo 1, esso integra il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendo al libro quarto, titolo IX, il nuovo Capo III-*bis* recante particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale. In merito all'articolo 2, che reca una clausola di invarianza finanziaria, non vi sono profili problematici, per il fatto che la legge n. 46 del 2022 è già provvista, all'articolo 20, di una clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della predetta legge, con la contrattazione, e nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative e la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, infine, l'articolo 10 della legge citata n. 46 del 2022 prevede che i militari, fuori dal servizio, possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso e in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del

giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.

In merito poi al decreto legislativo 10 marzo 2025, n. **23**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, non emergono particolari criticità. Il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fornito una serie di delucidazioni. Anzitutto, all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, che prevedono la notifica, su base volontaria, delle minacce informatiche significative anche al Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operante presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili a quelle già svolte dal medesimo Gruppo come organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 138 del 2024. Inoltre, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà provvedere alle attività di cui all'articolo 5, comma 2, con le risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, in quanto si tratta di attività rientranti nelle funzioni istituzionalmente svolte dalla medesima Agenzia ai sensi della legislazione vigente, e le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, che prevedono la stipula di appositi protocolli con il Corpo della Guardia di finanza, non determinano un ampliamento dei settori di competenza del medesimo Corpo, che potrà pertanto provvedere alla loro attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, ai sensi delle quali le informazioni acquisite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono trasmesse agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto i citati organismi di informazione potranno adempiere alle rispettive finalità istituzionali sulla base di apposite intese con la medesima Agenzia.

Si osserva solo che l'art. 5, comma 2, prevede la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa, il che potrebbe implicare nuove funzioni.

Quanto poi al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. **33**, recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione, non sembrerebbero porsi problemi di gettito, dal momento che la relazione tecnica conferma che "la proposta di testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore versamenti e riscossione".

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In

particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega da esercitare entro il 31 dicembre 2025 attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. Con il decreto legislativo in titolo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21. Tra l'altro, come rappresentato dalla relazione illustrativa, il testo unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo al legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.

In merito ai profili di competenza, va evidenziato che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione ai sensi della delega conferita dal citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. La relazione tecnica evidenzia l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse, prende atto che anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa che accompagnano il provvedimento confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non emergono profili critici in ordine ai relativi aspetti finanziari.

Quanto poi al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. **43**, di revisione delle disposizioni in materia di accise, si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito al Governo una delega legislativa per la revisione del sistema tributario, da esercitare nell'osservanza dei principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge e dei princìpi e criteri direttivi specifici indicati dalle singole disposizioni della delega stessa. Con il provvedimento in esame viene esercitata, in relazione ai tributi erariali minori, la delega conferita ai sensi degli articoli 12 e 16 della citata legge n. 111 del 2023, recanti i principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise, segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Il Governo, nel corso del consueto *iter* legislativo, ha fornito non solo la relazione tecnica, ma anche una copiosa documentazione di risposta ai problemi sollevati nel corso del dibattito parlamentare.

Ciò che si può rilevare in linea generale è - a parte le consuete lacune in ordine ad alcuni dati quantitativi sotto il profilo della quantificazione degli oneri - anzitutto che le

assicurazioni circa l'invarianza di oneri continuano a non confermare in dettaglio la relativa sostenibilità. In secondo luogo, quanto all'art. 10, relativo alle coperture finanziarie, gli oneri relativi ad alcune norme sono previsti in via permanente e risultano espressi in termini di mera valutazione: ciò, se da un lato risulta coerente con la natura delle disposizioni, il cui esito finanziario appare realisticamente come tale da dipendere da una serie di variabili per un verso numerose e per altro verso mutevoli nel tempo, dall'altro lato prospetta un quadro di incertezza circa l'entità, esercizio per esercizio, di detti effetti e sulla relativa coerenza sia quantitativa sia temporale rispetto alle previsioni, su cui sono oltretutto parametrate le coperture, riferite, queste ultime, tanto agli appositi fondi per l'esercizio della delega che alle risorse interne generate dal provvedimento medesimo.

Tutto questo appare in linea con quanto già la Corte ha osservato per i decreti legislativi in attuazione della riforma tributaria, necessariamente caratterizzati da una incertezza avuto riguardo ai propri effetti finanziari, il che pone il problema della coerenza o meno degli usuali meccanismi di copertura rispetto ad una fattispecie come quella qui in esame. Va anche considerato però che, in caso di oneri valutati, la legge di contabilità prevede forme di intervento – sotto il profilo della distonia tra oneri valutati ed oneri effettivi quali risultano dal monitoraggio – l'ultima delle quali consiste nel ricorso alla legge di bilancio, sia pure non in riferimento al primo esercizio (nel qual caso si può anche ricorrere, in ultima istanza, ad un'iniziativa legislativa *ad hoc*), con l'invito a provvedere nel senso di preferire la riduzione degli oneri.

D'altro canto, l'incertezza qui in discorso risulta confermata dal comma 3 del citato art. 10, di copertura finanziaria, a norma del quale, in sede di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (concernente la razionalizzazione dei tributi regionali) è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6, e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023. Si tratta di una disposizione, peraltro, che, se da un lato presenta profili di realismo attesa l'incertezza degli effetti finanziari di cui al provvedimento in esame, come prima messo in luce, d'altro lato non appare del tutto coerente con l'ordinamento. Anzitutto si rinvia, infatti, ad eventuali perdite di gettito, il che appare peraltro in contrasto con la stessa, menzionata legge delega, volta ad evitare sia l'aumento della pressione fiscale che pregiudizi alla finanza pubblica. In secondo luogo, l'individuazione dell'eventuale perdita di gettito, con relativi obblighi di quantificazione e di copertura, rimane subordinata all'intesa con la Conferenza unificata nella disposizione indicata, laddove il tutto andrebbe valutato anche alla luce della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

APPENDICE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Giurisprudenza della Corte costituzionale gennaio – aprile 2024

Nel periodo considerato sono due le sentenze meritevoli di segnalazione: la **n. 45** e la **n. 57**.

La **sentenza n. 45** risolve, nel senso della non fondatezza, due questioni:

- la prima, in tema di **autonomia finanziaria regionale**, concernente la legittimità costituzionale di disposizioni statali che non avrebbero dimensionato, in modo congruo, il neoistituito «Fondo per l'equità del livello dei servizi» (FELS) quanto al rapporto tra risorse e funzioni, con asserito rischio della determinazione di possibili regressioni nell'attuazione dei LEP (artt. 3, 119, e 120, Cost.);
- la seconda riguarda l'ambito definitorio dell'ambito materiale del **coordinamento finanziario**, con incidenza sull'**autonomia finanziaria** delle autonomie territoriali, di cui la norma statale, oggetto di censura, non avrebbe oltrepassato i caratteri tipici stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale che connotano i principi fondamentali della materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (artt. 5, 114, 119, 120, Cost.).

La **sentenza n. 57** affronta la tematica dei riflessi di spese ulteriori da parte di una Regione in disavanzo sanitario per i riflessi sulla tenuta degli **equilibri di finanza pubblica** (art. 97, primo comma, Cost.) e sulla violazione di norme interposte in materia di **coordinamento finanziario** (art. 117, terzo comma, Cost.).

A) Passando all'esame della **sentenza n. 45 del 2025**, la Corte ha dichiarato non fondata sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost., dalla Regione Liguria sia le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., sollevate dalla medesima Regione Liguria.

A1) In relazione alla prima questione, la Regione ricorrente lamentava che le disposizioni di cui ai commi 494 e 497 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, spostando, in asserita attuazione della sentenza della stessa Corte costituzionale n. 71 del 2023, risorse dal Fondo di solidarietà comunale (d'ora innanzi: FSC) al neoistituito «Fondo per l'equità del livello dei servizi» (d'ora in avanti: FELS), non avrebbero considerato, da un lato, se tali risorse fossero adeguatamente dimensionate ai fabbisogni di spesa da finanziare, come imposto dal principio di correlazione tra risorse e funzioni, di cui all'art. 119, quarto comma, Cost.; nonché, dall'altro, se tali risorse fossero effettivamente congrue rispetto all'esigenza di evitare regressioni nell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Secondo la Corte, la scelta del legislatore espressiva della discrezionalità del stesso, recepisce il monito formulato con la richiamata sentenza n. 71 del 2023, in cui si è affermato che l'art. 120, secondo comma, Cost. abilita il potere sostitutivo dello Stato come rimedio

all'inadempienza dell'ente territoriale, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Questa previsione, secondo la Corte, «fa sistema» con l'art. 119, quinto comma, Cost. ed è quindi all'interno dei fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi del richiamato quinto comma dell'art. 119 Cost., che «sarebbe possibile trarre le coerenti e necessarie implicazioni in caso di mancato impegno delle risorse statali vincolate a favore dei LEP […] giungendo a prevedere, quando necessario, opportune forme di commissariamento degli enti inadempienti» (sentenza n. 71 del 2023).

Non fondata è stata ritenuta anche la questione sollevata per il profilo dell'insufficienza del FSC a finanziare le funzioni fondamentali degli enti locali, in quanto, relativamente alla composizione del FSC, la stessa Corte ha ricordato che gli interventi legislativi che incidono sull'assetto finanziario degli enti territoriali non devono essere valutati «in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario» (sentenza n. 63 del 2024). Ebbene, al riguardo, la Corte ha rilevato che negli ultimi anni lo Stato ha trasferito ingenti risorse ai comuni non solo per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e della crisi ucraina, ma anche per la realizzazione dei progetti legati al PNRR.

Quanto, infine, alla provenienza delle risorse e, quindi, alla natura verticale od orizzontale dei fondi perequativi (ossia, rispettivamente, alla fonte statale o meramente comunale), la Corte ha affermato che il modello di perequazione esclusivamente verticale è «espressamente imposto solo dall'art. 119, quinto comma, Cost., il quale attribuisce chiaramente allo "Stato" il compito di destinare "risorse aggiuntive" e di effettuare interventi speciali a favore di "determinati" enti territoriali, quando lo richiedano, tra l'altro, gli obiettivi di promuovere lo sviluppo economico, di coesione e solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, o infine, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» (sentenza n. 63 del 2024).

Nel rigettare la questione, la Corte ha rilevato che lo Stato continua a generare un sistema di finanza locale derivata, alimentata da trasferimenti veicolati da fondi settoriali, così allontanandosi dal modello di autonomia finanziaria delineato dall'art. 119 Cost., la cui attuazione è stata ripetutamente sollecitata dalla Corte stessa (da ultimo, sentenza n. 195 del 2024).

A2) Con la seconda questione la ricorrente impugnava i commi da 533 a 535 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023 i quali, nell'imporre un "taglio lineare" a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, avrebbero determinato la violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali riconosciuta dagli artt. 5, 114 e 119, commi primo, terzo e quarto, Cost., precludendo la piena erogazione dei LEP e violando il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

La questione non è stata ritenuta fondata, in quanto:

a) lo Stato può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali" (sentenza n. 44 del 2014);
b) che condizione del rispetto dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, è che l'intervento sia transitorio, requisito, nella specie, ritenuto rispettato, in quanto in linea con gli impegni assunti in sede europea con la sottoscrizione del nuovo Piano strutturale di bilancio, di durata

settennale, che vincola il Paese a rispettare una traiettoria di spesa netta (nuova *governance* economica europea);

c) che la legge statale può stabilire solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa", comunque, escludendo dal calcolo delle spese quelle concernenti il finanziamento dei diritti sociali.

In proposito, la Corte ha rimarcato che il criterio individuato dal legislatore è volto ad attuare il principio della spesa costituzionalmente necessaria, prevedendo che, in un contesto di risorse scarse, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quelle che si connotano come funzionali a garantire la tutela dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia.

A3) La Corte non ha ritenuto meritevole di accoglimento anche la doglianza secondo cui sarebbe discriminatorio e irragionevole non prevedere che siano esentati dal contributo alla finanza pubblica i comuni che, pur mantenendo il bilancio in equilibrio, presentino un elevato debito *pro capite*, quando invece la disposizione esclude dal concorso alla finanza pubblica i comuni in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario (cosiddetto pre-dissesto) o che a fronte di un elevato disavanzo *pro capite* abbiano sottoscritto specifici accordi con lo Stato per ottenere uno speciale contributo statale.

Ciò in quanto la Regione ricorrente pretendeva di assimilare situazioni obiettivamente diverse: il legislatore statale ha preso in considerazione ipotesi speciali e non ha, invece, esonerato i comuni che presentino un elevato debito *pro capite*, contratto per spese di investimento e che abbiano in corso "ordinari" piani di rientro dal disavanzo di amministrazione (in senso analogo, da ultimo, sentenza n. 195 del 2024).

B) Con la **sentenza n. 57 del 2025**, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Muovendo dall'incontestato presupposto che la Regione Puglia è ancora assoggettata ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, fino all'intervento legislativo in esame, il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica è stato gestito «da una persona giuridica di diritto privato», il ricorso del Governo sosteneva che l'intervento legislativo in esame determinava, «in evidente contrasto» con gli obiettivi individuati nel piano di rientro, «un significativo incremento dei costi a carico del sistema sanitario della Regione Puglia», dal momento che sarebbe del tutto insufficiente la provvista finanziaria indicata dall'art. 3 della legge regionale Puglia n. 21 del 2024, in quanto determinata esclusivamente in relazione alla spesa sostenuta dalla ASL di Brindisi nel 2022 per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalla Fondazione, senza considerare tutti i costi ulteriori che la gestione pubblica del centro riabilitativo comporta a carico del bilancio regionale.

Quanto alle ricadute finanziarie della legge regionale impugnata, la Corte ha evidenziato, in primo luogo, che, nella specie, vengono in rilievo prestazioni tutte rientranti nei livelli essenziali di assistenza (precisamente contemplate dagli artt. 36, 44 e 45 del dPCM 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») e dunque di natura obbligatoria;

sicché, le disposizioni regionali impugnate non implicano prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato.

A tale argomento, la Corte ha aggiunto che non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all'internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria, come rappresentato nella relazione tecnica che illustra la copertura finanziaria dell'intervento normativo nega qualsiasi incremento dei costi rispetto alla spesa storica finora sopportata per remunerare le prestazioni rese dalla Fondazione, sussistendo, piuttosto, evidenze circa una diminuzione di spesa rispetto a quella annua programmata per l'anno 2024 per l'acquisto delle prestazioni dalla Fondazione (pari a circa 11 milioni di euro).

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025

N.	Legge/ D.Lgs.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n.	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	210	16 dicembre 2024	Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia	1	2 gennaio 2025			Parl.	C.113 S.1037
2	2	16 gennaio 2025	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014	19	24 gennaio 2025		1	Gov.	S.1128 C.2031
3	4	23 gennaio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia	19	24 gennaio 2025	178/2024	2	Gov.	S.1315 C.2196
4	6	13 gennaio 2025	Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale	25	31 gennaio 2025			Parl.	C.1835 S.1239
5	7	31 gennaio 2025	Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina	25	31 gennaio 2025	200/2024		Gov.	S.1335 C.2206
6	11	24 gennaio 2025	Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello	34	11 febbraio 2025		3	Parl.	C.400 S.1275
7	15	21 febbraio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi	45	24 febbraio 2025	202/2024	4	Gov.	S.1337 C.2245
8	16	21 febbraio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura	46	25 febbraio 2025	201/2024	5	Gov.	C.2183 S.1374
9	20	28 febbraio 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza	50	1 marzo 2025	208/2024	6	Gov.	C.2184 S.1384
10	21	17 febbraio 2025	Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica	52	4 marzo 2025			Parl.	C.630 S.1060 C.630-B
11	22	19 febbraio 2025	Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonche' nei percorsi di istruzione e formazione professionale	53	5 marzo 2025			Parl.	C.418 S.845 C.418-B
12	26	14 marzo 2025	Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria	64	18 marzo 2025			Parl.	S.915 C.2149
13	28	11 marzo 2025	Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria	66	20 marzo 2025			Gov.	S.1351 C.2240
14	29	11 marzo 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024	67	21 marzo 2025		7	Gov.	C.1916 S.1340
15	31	20 marzo 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA	69	24 marzo 2025	3/2025	8	Gov.	S.1359 C.2285
16	32	11 marzo 2025	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022	71	26 marzo 2025		9	Gov.	S.857 C.1586 S.857-B

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
17	34	11 marzo 2025	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta - SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023	72	27 marzo 2025			Gov.	C.1703 S.1339
18	35	14 marzo 2025	Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale	73	28 marzo 2025			Parl.	C.1276 S.1155
19	38	11 marzo 2025	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno	74	29 marzo 2025			Gov.	C.1922 S.1341
20	40	18 marzo 2025	Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità	76	1 aprile 2025			Gov.	C.1632 S.1294
21	41	25 marzo 2025	Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù	78	3 aprile 2025		10	Parl.	S.403 C.1424 S.403-B
22	42	4 aprile 2025	Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	79	4 aprile 2025		11	Gov.	S.1053 C.2139
23	44	4 aprile 2025	Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma	81	7 aprile 2025			Gov.	C.2034 S.1379
24	46	25 marzo 2025	Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi	82	8 aprile 2025		12	Parl.	S.347 C.792 S.347-B
25	47	31 marzo 2025	Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione	83	9 aprile 2025			Parl.	S.932 C.2084
26	49	1 aprile 2025	Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria	86	12 aprile 2025			Parl.	S.226 C.1305
27	50	15 aprile 2025	Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46	88	15 aprile 2025			Gov.	S.1273 C.2171
28	51	15 aprile 2025	Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria	89	16 aprile 2025		13	Gov.	C.1950 S.1322
29	56	7 aprile 2025	Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946	95, Suppl. Ord. n.14	24 aprile 2025			Gov.	C.1168 S.1314
30	58	9 aprile 2025	Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada	97	28 aprile 2025			Parl.	C.1976 S.1414
31	59	15 aprile 2025	Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici	98	29 aprile 2025		14	Parl.	S.597 C.1979 S.597-B
32	60	24 aprile 2025	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza	98	29 aprile 2025	19/2025	15	Gov.	C.2281 S.1463

segue

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
1	211	10 dicembre 2024	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672	1	2 gennaio 2025			Gov.	194
2	216	27 dicembre 2024	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita	7	10 gennaio 2025			Gov.	213
3	219	27 dicembre 2024	Costituzione dell'Albo nazionale delle attivita' commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-*bis* della legge 5 agosto 2022, n. 118	12	16 gennaio 2025			Gov.	183
4	220	27 dicembre 2024	Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234	17, Suppl. Ord. n. 3	22 gennaio 2025			Gov.	199
6	8	9 gennaio 2025	Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, in materia di viabilità	27	3 febbraio 2025			Gov.	
5	10	6 febbraio 2025	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano	31	7 febbraio 2025			Gov.	198
6	14	19 febbraio 2025	Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attivita' operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46	43	21 febbraio 2025			Gov.	234
7	23	10 marzo 2025	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario	58	11 marzo 2025			Gov.	242
8	33	24 marzo 2025	Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.	71, Suppl. Ord. n. 8	26 marzo 2025			Gov.	246
9	43	28 marzo 2025	Revisione delle disposizioni in materia di accise	79	4 aprile 2025		16	Gov.	237

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025

	2024	2025	2026	2027	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
2	-	1.716.800	1.716.800	1.716.800		
4	95.767.650	2.086.984	4.280.168	523.800		
11	-	980.000	1.000.000	1.000.000		
15	100.000.000	374.245.643	362.207.840	139.219.645		
16	4.000.000	44.758.758	40.668.191	32.108.191		
20	-	71.162.438	85.562.487	5.412.378		
29	-	1.100.000	3.100.000	3.100.000		
31	-	-	-	68.000.000		
32	-	22.120	22.120	22.120		
41	-	1.000.000	10.030.000	-		
42	-	3.011.451	3.351.071	3.597.312		
46	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
51	-	161.145.499	160.403.814	156.061.104		
59	300.000	350.000	550.000	550.000		
60	-	619.050.000	9.500.000	9.500.000		
Totale	**200.067.650**	**1.282.629.693**	**684.392.491**	**422.811.350**		
Decreti legislativi						
dlgs 43			27.377.600	27.352.960		
Totale	**0**	**0**	**27.377.600**	**27.352.960**	**0**	
Totale complessivo	**200.067.650**	**1.282.629.693**	**711.770.091**	**450.164.310**	**0**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda a pagina …

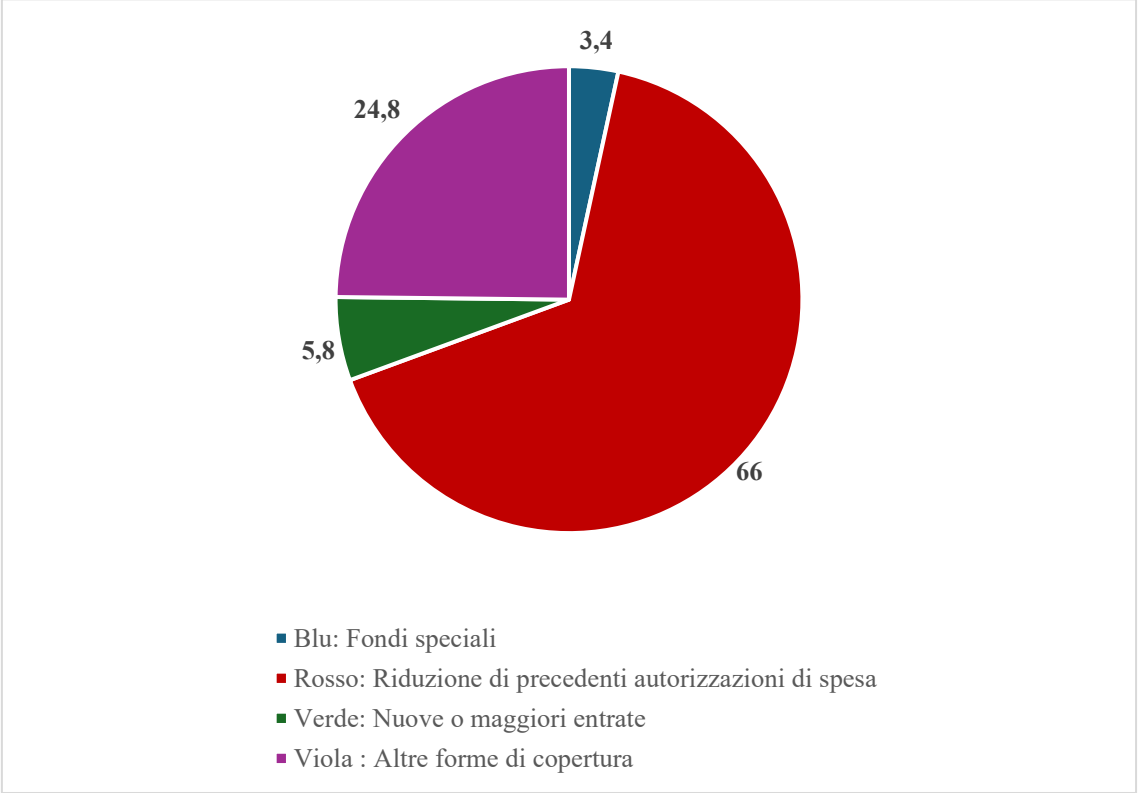
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025

	2024	2025	2026	2027	Totale quadriennio	%
	Leggi					
Fondi speciali:						
parte corrente	*300.000*	*32.610.696*	*28.092.811*	*22.042.567*	*83.046.074*	*3,2*
c/ capitale	*0*	*5.000.000*	*0*	*0*	*5.000.000*	*0,2*
Totale fondi speciali	***300.000***	***37.610.696***	***28.092.811***	***22.042.567***	***88.046.074***	**3,4**
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	**0,0**
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***199.724.000***	***581.654.673***	***528.760.856***	***399.039.951***	***1.709.179.480***	**66**
Nuove o maggiori entrate	***0***	***25.675.000***	***122.991.500***	***1.205.032***	***149.871.532***	**5,8**
Altre forme di copertura	***43.650***	***637.709.324***	***4.547.324***	***523.800***	***642.824.098***	**24,8**
Totale	**200.067.650**	**1.282.649.693**	**684.392.491**	**422.811.350**	**2.589.921.184**	**100**
	Decreti legislativi					
Fondi speciali:						
parte corrente					*0*	*0,00*
c/ capitale					*0*	*0,00*
Totale fondi speciali	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,00
Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa					***0***	0,0
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	***0***	***0***	***27.377.600***	***24.152.960***	***51.530.560***	94,2
Nuove o maggiori entrate	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***	***3.200.000***	5,8
Altre forme di copertura					***0***	0,0
Totale	**0**	**0**	**27.377.600**	**27.352.960**	**54.730.560**	**100**
Totale complessivo	**200.067.650**	**1.282.649.693**	**711.770.091**	**450.164.310**	**2.644.651.744**	

N.B.: La tavola riporta gli oneri netti come specificato nella legenda a pagina …

TAVOLA 3-*BIS*

MODALITÀ DI COPERTURA DELLE LEGGI DI CUI AL PERIODO GENNAIO – APRILE 2025 PER IL QUADRIENNIO 2024-2027



SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:
Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;

a-*bis*) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Con riguardo al saldo netto da finanziare di competenza, i colori blu e bianco nelle schede indicano la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture (laddove l'identico colore evidenzia la corrispondenza), mentre quello giallo indica l'assenza di tale diretta correlazione (ovvero che una serie di norme di copertura compensa indistintamente un insieme di disposizioni onerose). I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo, dal punto di vista tecnico, ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere. La differenza viene desunta dall'allegato 3.

SCHEDA N. 1

Legge 16 gennaio 2025, n. 2 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./suc.**
1	1	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014			1.716.800	1.716.800	1.716.800			3	1	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			1.716.800	1.716.800	1.716.800		
Totale nettizzato				**0**	**1.716.800**	**1.716.800**	**1.716.800**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**1.716.800**	**1.716.800**	**1.716.800**	**0**	
TOTALE				**0**	**1.716.800**	**1.716.800**	**1.716.800**	**0**		**TOTALE**				**0**	**1.716.800**	**1.716.800**	**1.716.800**	**0**	

SCHEDA N. 2

Legge 23 gennaio 2025, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./s uc.
	1	Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace			1.380.484	2.760.968				5	2	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.			1.380.484	2.760.968			
	1	Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario - Struttura di supporto al commissario			182.700	995.400				6	2	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.			182.700	995.400			
6	3	Incremento spese di giustizia e per intercettazioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002		95.724.000						6 6 6	3 3 3	b b b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150		73.521.500 13.236.000 8.966.500					
	1	Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità		43.650	523.800	523.800	523.800			9	2	d	Si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208		43.650	523.800	523.800	523.800		
Totale nettizzato				**95.767.650**	**2.086.984**	**4.280.168**	**523.800**	**0**		**Totale nettizzato**					**95.767.650**	**2.086.984**	**4.280.168**	**523.800**	**0**	
TOTALE				**95.767.650**	**2.086.984**	**4.280.168**	**523.800**	**0**		**TOTALE**					**95.767.650**	**2.086.984**	**4.280.168**	**523.800**	**0**	

SCHEDA N. 3

Legge 24 gennaio 2025, n. 11 - Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./s uc.**
3	3	Compensi per lo svolgimento delle attività del consorzio			120.000	120.000	120.000												
4	3	Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unità, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni centrali			177.443	177.443	177.443												
6	4	Indennità dei membri del comitato tecnico-scientifico			13.833	13.833	13.833			11	1	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
7	5	Trattamento economico amministratore unico			149.497	149.497	149.497												
8	4	Indennità dei membri del collegio dei revisori dei conti			35.493	35.493	35.493												
8	6	Rimborso spese spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio			4.093	4.093	4.093												
9	1	Contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			479.641	499.641	499.641												
Totale nettizzato				**0**	**980.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**980.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 4

Legge 21 febbraio 2025, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
1	5	Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, modifiche all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23			100.000					1	6	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.			100.000				
1	7	In materia di contrasto alla crisi idrica, modificheall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68			150.000					1	8	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.			150.000				
3	4, lett.b)	Disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT			500.000					3	5	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.			500.000				
3	11	Modifica alla disposizione relativa alle concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A, di cui all'articolo 1, comma 1-*sexies* , del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5		100.000.000						3	11	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.		100.000.000					

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
3	14-*octies*	Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025			80.000.000					3	14-*octies*	b	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.			80.000.000				
3-*bis*	6	Incremento del fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209			4.920.000	32.880.000	34.570.000			3-*bis*	6	c	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2			4.920.000	32.880.000			
										3-*bis*	6	b	Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dai commi 1 e 2					34.570.000		
3-*bis*	7	Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato			15.735.000	88.774.000	92.565.000			3-*bis*	7	c	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2			15.735.000	88.774.000			
										3-*bis*	7	b	Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dai commi 1 e 2					92.565.000		
3-*bis*	1	Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscal			1.020.000	600.000	34.000			3-*bis*	8	c	Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2			1.020.000				
										3-*bis*	8	b	Utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dai commi 1 e 2				600.000	34.000		

segue

Saldo netto da finanziare																			
ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
4	11	Incremento da parte delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, per la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto			31.400.000	3.000.000				4	11	d Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213			31.400.000	3.000.000			
4	11-*bis*	Rafforzamento delle misure di prevenzione per il tumore al seno			200.000	800.000				4	11-*bis*	b Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213			200.000	800.000			
5	4	Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».			1.684.395	2.526.592				5	4	b Riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107			1.684.395	2.526.592			

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
5	4-*bis*	Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento			50.000.000	50.000.000				5	4-*bis*	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207			50.000.000	50.000.000			
6	2	Disposizione in merito alla proroga di termini in materia di cultura			1.500.000					6	4	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			1.500.000				
7	4-*octies*	Modifiche all'articolo 32-*bis* , comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19			150.000	150.000				7	4-*octies*	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			150.000	150.000			

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
7	4-*novies*	Realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136			175.000.000	175.000.000				7	4-*novies*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205			175.000.000	175.000.000			
8	1	Disposizioni in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.340.000					8	1	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.340.000				
9	1	Disposizioni in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa				5.350.000	4.820.127			9	1	c	Maggiori entrate derivanti dal comma 1				1.337.500	1.205.032		
										9	1	b	Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66				4.012.500	3.615.095		

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
10	1	Disposizioni in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia					4.103.270			10	2	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150					4.103.270		
10	4	Disposizioni in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia			159.000					10	6	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia			159.000				
12	1-*bis*	Disposizioni in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali			127.248	127.248	127.248			12	1-*bis*	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa			127.248	127.248	127.248		
14	3-*bis*	Disposizioni in merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo			260.000					14	3-*bis*	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213			260.000				
15	2-*bis*	Incremento del Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36			4.000.000					15	2-*bis*	c	Maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145			4.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
17- bis	*1*	*Misure per l'innovazione digitale dell'editoria*			*2.000.000*					*17-* bis	*1*	*d* *Si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*			*2.000.000*				
19-*bis*	1	Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura			2.000.000					19-*bis*	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forest			2.000.000				
20-*bis*	1	Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile			3.000.000	3.000.000	3.000.000			20-*bis*	2	b Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Totale nettizzato				**100.000.000**	**374.245.643**	**362.207.840**	**139.219.645**	**0**		**Totale nettizzato**				**100.000.000**	**374.245.643**	**362.207.840**	**139.219.645**	**0**	
TOTALE				**100.000.000**	**376.245.643**	**362.207.840**	**139.219.645**	**0**		**TOTALE**				**100.000.000**	**376.245.643**	**362.207.840**	**139.219.645**	**0**	

SCHEDA N. 5

Legge 21 febbraio 2025, n. 16 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1	1	Piano Olivetti per la cultura			247.163	296.596	296.596			1	2-*bis*	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			247.163	296.596	296.596		
2	1	Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato			866.069	866.069	866.069			2	5	a1 Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			866.069	866.069	866.069		
2	6	Istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero			245.526	245.526	245.526			2	6	b Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.			245.526	245.526	245.526		

segue

Saldo netto da finanziare																					
ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	
3	1	Misure urgenti in materia di editoria e di librerie		4.000.000	24.800.000	5.200.000				3	3	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234		4.000.000	24.800.000	5.200.000				
										3	3	a2	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura								
3	7	Istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, in via sperimentale			10.000.000					3	7	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			10.000.000					
4	1	Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio			800.000					4	1	a1	iduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			800.000					

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
5	1	Misure urgenti relative alle istituzioni culturali			2.000.000	2.000.000	2.000.000			5	3	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			2.000.000	2.000.000	2.000.000		
10	3	Funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea,			500.000					10	3	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197			500.000				
10	3-*bis*	Fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano,			300.000	300.000	300.000			10	3-*bis*, lett. a)	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197			100.000	100.000	100.000		
										10	3-*bis*, lett. b)	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca			100.000	100.000	100.000		

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
		(Vedi pagine precedente)								10	3-*bis* , lett. c)	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			100.000	100.000	100.000		
10	4-*bis*	Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207			5.000.000	31.760.000	28.400.000			10	4-*bis*	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			5.000.000	31.760.000	28.400.000		
Totale nettizzato				**4.000.000**	**44.758.758**	**40.668.191**	**32.108.191**	**0**		**Totale nettizzato**					**4.000.000**	**44.758.758**	**40.668.191**	**32.108.191**	**0**	
TOTALE				**4.000.000**	**44.758.758**	**40.668.191**	**32.108.191**	**0**		**TOTALE**					**4.000.000**	**44.758.758**	**40.668.191**	**32.108.191**	**0**	

SCHEDA N. 6

Legge 28 febbraio 2025, n. 20 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1	*1*	*Predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale*			*100.000.000*	*50.000.000*	*30.000.000*			*1*	*1*	*d* *Si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*			*100.000.000*	*50.000.000*	*30.000.000*		
1	3	Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario istituito ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 123/2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile			4.370.368	5.009.840	5.009.840			1	6	b Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			4.370.368	5.009.840	5.009.840		
2	*1*	*Realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela da parte del Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68*			*100.000.000*					*2*	*2, lett.a)*	*d* *Si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione*			*90.000.000*				
										2	*2, lett.b)*	*d* *Si provvede a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione siciliana nell'ambito del proprio bilancio*			*10.000.000*				
2	4-*bis*	Contributo in favore del Commissario straordinario incaricato finalizzato a garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno			1.000.000					2	4-*ter*	a2 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			1.000.000				

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
2	6-*septies*	Compenso per l'incarico al commissario straordinario nominato per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto			99.525	132.700	33.175			2	6-*septies*	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			99.525	132.700	33.175		
3	1-*bis*	Risorse finalizzate all'avvio immediato degli interventi di ricostruzione attuati dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 2, c. 2, del d.l. 3/2023			30.000.000	60.000.000				3	1-*bis*	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232»			30.000.000	60.000.000			
3	3-*bis*	Contributo finalizzato agli immobili da delocalizzare nell'ambito del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione e del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, di cui agli artt. 5-*ter* e 5-*quater*, del d.l. 186/2022			4.000.000					3	3-*ter*	a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero			4.000.000				
4	1	Prolungamento della durata dell'indennità (CIGS) per le giornate di mancato avviamento al lavoro in favore dei lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto, di cui all'art. 4, c. 1 e 7, del d.l. 243/2016			9.940.900	10.132.500				4	1	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2			9.940.900	10.132.500			

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
4	5	Proroga delle risorse in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza			1.023.524	1.023.524				4	7	d Si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-*ter* , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196			1.023.524	1.023.524			
4	7-*bis*	Incremento del Fondo per il riconoscimento di un contributo a enti del Terzo settore e altri soggetti per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'art. 28, c. 1, del d.l. 48/2023			15.000.000					4	7-*bis*	b Riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.			15.000.000				
5	*3*	*Modifiche in tema di disposizioni urgenti in materia di infrastrutture all'articolo 94-* bis *del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*			*4.900.000*	*4.900.000*				*5*	*3*	*d Si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*			*4.900.000*	*4.900.000*			
5	4	Compenso spettante al Subcommissario, nominato dal Commissario straordinario, nell'ambito delle attività riguardanti l'assetto gestionale dell'impianto funiviario Savona – S. Giuseppe di Cairo			75.000	75.000				5	4	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.			75.000	75.000			
5	5-*bis*	Conferimento di incarichi di consulenza, da parte del Commissario straordinario incaricato, nell'ambito del completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'art. 4, c. 12-*octies* , del d.l. 32/2019			240.000	240.000	240.000			5	5-*bis*	b Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178			240.000	240.000	240.000		

segue

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
8	*1*	*Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR*			*45.000*	*45.000*	*45.000*			*8*	*1*	*d*	*Si provvede mendiante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*			*45.000*	*45.000*	*45.000*		
9-bis	1	Messa a disposizione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento a beneficio delle istituzioni scolastiche che adottano il dimensionamento			5.370.000	8.798.000				9-*bis*	1	b	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296			5.370.000	8.798.000			
9-bis	1	Attivazione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 di un ulteriore numero di autonomie scolastiche			43.121	150.923	129.363			9-bis	1	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».			43.121	150.923	129.363		
Totale nettizzato				**0**	**71.162.438**	**85.562.487**	**5.412.378**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**71.162.438**	**85.562.487**	**5.412.378**	**0**	
TOTALE				**0**	**276.113.513**	**140.513.565**	**35.463.459**	**0**		**TOTALE**					**0**	**276.113.513**	**140.513.565**	**35.463.459**	**0**	

SCHEDA N. 7

Legge 11 marzo 2025, n. 29 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
		Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
		Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024			*10.900.000*	*10.500.000*	*10.000.000*			*3*	*1,lett.a)*	*d*	*Si utilizzano le risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*			*10.900.000*	*10.500.000*	*10.000.000*		
		Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.			1.100.000	3.100.000	3.100.000			3	1, lett.b)	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche social			1.100.000	3.100.000	3.100.000		
Totale nettizzato				**0**	**1.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**1.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**12.000.000**	**13.600.000**	**13.100.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**12.000.000**	**13.600.000**	**13.100.000**	**0**	

SCHEDA N. 8

Legge 20 marzo 2025, n. 31 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1-*sexies*	1	Istituzione di un fondo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, da realizzare a cura dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.					68.000.000			1-*sexies*	3	b Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178					68.000.000		
Totale nettizzato				**0**	**0**	**0**	**68.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**0**	**0**	**68.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**0**	**0**	**68.000.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**0**	**0**	**68.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 9

Legge 11 marzo 2025, n. 32 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.			22.120	22.120	22.120			3	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			22.120	22.120	22.120		
Totale nettizzato				**0**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**0**	
TOTALE				**0**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**0**		**TOTALE**				**0**	**22.120**	**22.120**	**22.120**	**0**	

SCHEDA N. 10

Legge 25 marzo 2025, n. 41 - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1	1	Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù			1.000.000	10.030.000				6	1,lett.a) a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito			1.000.000	5.030.000			
										6	1,lett.b) b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205				5.000.000			
Totale nettizzato				**0**	**1.000.000**	**10.030.000**	**0**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**1.000.000**	**10.030.000**	**0**	**0**	
TOTALE				**0**	**1.000.000**	**10.030.000**	**0**	**0**		**TOTALE**				**0**	**1.000.000**	**10.030.000**	**0**	**0**	

SCHEDA N. 11

Legge 4 aprile 2025, n. 42 - Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
6	1	Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale			2.057.226	2.396.846	2.643.087			6	4 a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura			2.057.226	2.396.846	2.643.087		
15	1	Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera			954.225	954.225	954.225			15	3 a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.			954.225	954.225	954.225		
Totale nettizzato				**0**	**3.011.451**	**3.351.071**	**3.597.312**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**3.011.451**	**3.351.071**	**3.597.312**	**0**	
TOTALE				**0**	**3.011.451**	**3.351.071**	**3.597.312**	**0**		**TOTALE**				**0**	**3.011.451**	**3.351.071**	**3.597.312**	**0**	

SCHEDA N. 12

Legge 25 marzo 2025, n. 46 - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi.

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1	1	Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito er promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah			2.000.000	2.000.000	2.000.000			1	2	b	Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
										1	2	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Totale nettizzato				**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
TOTALE				**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**		**TOTALE**					**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	

SCHEDA N. 13

Legge 15 aprile 2025, n. 51 - Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria			161.145.499	160.403.814	156.061.104			4	1, lett.a)	b	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;			158.000.000	151.799.930	147.457.220		
										4	1, lett.b)	a1	Riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia			3.145.499	8.603.884	8.603.884		
Totale nettizzato				**0**	**161.145.499**	**160.403.814**	**156.061.104**	**0**		**Totale nettizzato**					**0**	**161.145.499**	**160.403.814**	**156.061.104**	**0**	
TOTALE				**0**	**161.145.499**	**160.403.814**	**156.061.104**	**0**		**TOTALE**					**0**	**161.145.499**	**160.403.814**	**156.061.104**	**0**	

SCHEDA N. 14

Legge 15 aprile 2025, n. 51 - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE										
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**		**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
1	1	Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.		300.000	350.000	550.000	550.000			8	1, lett.a)	a1	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;			350.000	550.000	550.000		
										8	1, lett.b)	a2	Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo		300.000					
Totale nettizzato				**300.000**	**350.000**	**550.000**	**550.000**	**0**		**Totale nettizzato**					**300.000**	**350.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	
TOTALE				**300.000**	**350.000**	**550.000**	**550.000**	**0**		**TOTALE**					**300.000**	**350.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	

SCHEDA N. 15

Legge 24 aprile 2025, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	**Co.**	**Disposizione**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**	**Art.**	**Co.**	**Modalità**	**Note**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Perm.**	**Note Plur./ suc.**
3	1	Finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'art. 27, c. 2, d.l. 30/2013			600.000.000					3	2	d Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario			600.000.000				
3-*quinquies*	1	Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo di energia da fonte rinnovabile			750.000					3-*quinquies*	1	a1 Riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica			750.000				

segue

Saldo netto da finanziare																				
ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	
4-*quinquies*	1	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della legge 205/2017, per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche			10.000.000					4-*quinquies*	1,lett.a)	b Riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter* , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze			5.238.000					
										4-*quinquies*	1,lett.b)	d Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175			4.762.000					
6	2-*bis*	Applicazione disciplina fringe benefit auto aziendali vigente al 31.12.2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025			8.300.000	9.500.000	9.500.000			6	2-*ter*	b Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307			8.300.000	9.500.000	9.500.000			
Totale nettizzato				**0**	**619.050.000**	**9.500.000**	**9.500.000**	**0**		**Totale nettizzato**				**0**	**619.050.000**	**9.500.000**	**9.500.000**	**0**		
TOTALE				**0**	**619.050.000**	**9.500.000**	**9.500.000**	**0**		**TOTALE**				**0**	**619.050.000**	**9.500.000**	**9.500.000**	**0**		

SCHEDA N. 16

Decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43
Revisione delle disposizioni in materia di accise

Saldo netto da finanziare

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2024	2025	2026	2027	Perm.	Note Plur./ suc.
1, 5 e 6	Rispettivamente - 1, lett. f) e g), 1 e 5	Disposizioni tributarie in materia di accise e di autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino				27.377.600	27.352.960			10	1 b	Corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209				27.377.600	24.152.960		
										10	1 c	Corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2) e 3), e dall'articolo 1, comma 1, lettera g)					3.200.000		
Totale nettizzato				**0**	**0**	**27.377.600**	**27.352.960**	**0**						**0**	**0**	**27.377.600**	**27.352.960**	**0**	
TOTALE				**0**	**0**	**27.377.600**	**27.352.960**	**0**		**TOTALE**				**0**	**0**	**27.377.600**	**27.352.960**	**0**	